



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 36 Reg. Gen.	OGGETTO: Integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/11/2009 avente per oggetto: "Misure adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. Puglia 30/06/2009, n. 14, rispetto al sistema delle tutele definite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art. 6 [^] "limiti di applicazione" della stessa legge
Data 24/9/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 08:30 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso la Sala Consiliare on. G. Semeraro nella Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	ROCHIRA Walter	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	RUBINO Leonardo.	ASSENTE
D'AMBROSIO Michele	ASSENTE	SCARATI Cosimo	PRESENTE
DE BELLIS Agostino	ASSENTE	TRIA Tommaso	PRESENTE
DESCRIVO Marisa	PRESENTE	TROVISI Carmela	ASSENTE
IGNAZZI Stefano	ASSENTE	TUCCI Girolama Simonetta	PRESENTE
LORETO Rocco Vito	ASSENTE		
LOSPINUSO Carmelo	PRESENTE		
NARDULLI Carlo	PRESENTE		
PERRONE Vito	PRESENTE		
ROCHIRA Giuseppe Fiore	ASSENTE		

ASSEGNATI 17

IN CARICA 17

PRESENTI 10

ASSENTI 7

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. SICURO dott. Giovanni in qualità di ViceSEGRETARIO GEN.

La seduta è pubblica.

- **Vista** la delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che sostituisce il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio, in virtù del quale sono entrate in vigore differenti modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e che, quindi, risulta opportuno coordinare dette norme con i contenuti prescrittivi delle ulteriori disposizioni normative vigenti;
- **Viste**, altresì, le prescrizioni del redigendo P.U.G.;
- **Visto** che in data 01.04.2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 98 del 29.4.2009, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali, finalizzato al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della Regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici.
- **Visto** che in data 30.07.2009 è stata approvata la Legge Regionale n. 14, pubblicata sul B.U.R.P. n.119 del 03.08.2009, con la quale è stata disciplinata l'esecuzione di interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica locale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme in essa riportate.
- **Visto** il verbale dell'8.06.2015 dell'Ufficio di Piano del Comune di Castellaneta con il quale è stato espresso parere positivo in ordine alla necessità di stabilire le modalità applicative del regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009 avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 LR Puglia 30.06.2009, n.14", rispetto al sistema delle tutele ridefinite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art.6 "limiti di applicazione" delle stessa legge così come proposto dal responsabile del servizio urbanistico;
- **Viste** anche le numerose istanze dei privati cittadini volte a richiedere il beneficio della premialità volumetrica al fine di lavorare sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree già urbanizzate, minimizzando il consumo di suolo e riducendo i costi sociali delle opere di urbanizzazione;
- **Considerato** che il comma 1 dell'art. 6 "Limiti di applicazione" (modificato ed integrato dalla LR 18/2009; LR 21/2011; LR 34/2011; LR 18/2012), definisce le zone dove non è ammessa la realizzazione degli interventi ampliamento e di demolizione e ricostruzione, ovvero:
 - a) all'interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 lavori pubblici o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;
 - b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
 - c) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali salvo che gli interventi non rientrino in quelli indicati nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni);

- d) sugli immobili inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
- e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004, così come da ultimi modificati dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63;
- g) negli ambiti territoriali estesi classificati "A" e "B" dal piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), approvato con Delib. G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748;
- h) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;
- i) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
- j) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.

Considerato che il comma 2 dello stesso articolo prevede che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della legge, possono disporre motivatamente:

- a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
- b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
- c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) l'individuazione di ambiti territoriali estesi di tipo "B" del PUTT/P, approvato con Delib. G.R. n. 1748/2000, nonché immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nei quali consentire, su immobili in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando sia per le parti strutturali sia per le finiture materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, obbligatoriamente e puntualmente definiti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Rilevato che l'art. 1 della LR n.49/2014 ha modificato il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 e successivamente dall'articolo 12 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26, prorogando i termini di validità

della legge al il 31 dicembre 2015;

Visto che il Comune di Castellaneta, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009, avente per oggetto "Misure 'adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 della L.R. Puglia 30.06.2009, n.14" ha disciplinato gli interventi di cui alla legge regionale e, nello specifico ha deliberato: di accogliere e far propria la proposta del Responsabile del Servizio Arch. Pasquale Dalò indicata in premessa allegata alla presente per fame parte integrante e sostanziale ed espressamente:

Art. 1

Fatte salve diverse indicazioni che dovessero vincolativamente essere rese dalla Regione Puglia nelle aree indicate al punto 9.a.b in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) cit. L.R. 14/2009, questi potranno eseguirsi anche in deroga alle altezze massime ed alle distanze minime da strade e fabbricati previste dal vigente strumento urbanistico, purchè:

- *la deroga alle altezze sia contenuta nel limite massimo di 3 m.1, ovvero di 1 ml. nel comparto di Bosco Pineto;*
- *per la zona A.2.3 del Piano di Fabbricazione del centro abitato resta confermata l'altezza massima di m. 8,5;*
- *la deroga alle distanze fra fabbricati e strade sia contenuta nei limiti previsti dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);*
- *la deroga alle distanze fra fabbricati sia contenuta nei limiti del D.M 2.4.1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze fra fabbricati).*

Art. 21

1. *Per il comparto Bosco Pineto sarà consentita l'altezza massima degli edifici di m. 8.*
2. *Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 12 L.R. Puglia 10.06.2008 n. 14 restano esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 3 e 4 cit. L.R. 14/2009 tutti gli edifici, urbani e rurali, realizzati entro il 31.12.1945.*
3. *Sono esclusi gli immobili a rotazione d'uso, i villaggi turistici e le costruzioni che abbiano già usufruito di deroghe allo strumento urbanistico.*

Art. 3

1. *Salvo quanto ulteriormente previsto dall'art 5 L.R. 14/2009, la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 3 e 4 della medesima Legge è subordinata alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. L'interessato, qualora sia impossibilitato a reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione potrà provvedere - al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.*
2. *I criteri per la quantificazione di tali somme verranno resi pubblici dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita tabella entro i 15 giorni successivi all'adozione della presente Deliberazione.*
3. *Il costo delle aree verrà determinato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita determinazione prima del rilascio del Permesso di costruire e/o entro 30 giorni dall'efficacia della Denuncia Inizio Attività.*

Valutato che l'approvazione del PPTR ha di fatto definito un nuovo sistema di tutela paesaggistica sul territorio regionale, ridefinendo sia la struttura cartografica che l'impalcato normativo del precedente PUTT/P, in particolare modificando ed integrando l'individuazione e la disciplina degli Ambiti Territoriali Distinti attraverso la definizione del c.d. Sistema delle Tutele, ed infine eliminando gli Ambiti Territoriali Estesi.

Lo stesso PPTR, poiché redatto su basi cartografiche aggiornate attraverso sistemi informativi territoriali, e copianificato con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed anche con il supporto dei Comuni nella fase di rettifica attraverso l'accoglimento delle osservazioni, nella versione approvata, definisce con puntualità e chiarezza interpretativa il sistema dei vincoli europei (SIC, ZPS, ecc.), statali (vincoli archeologici, vincoli architettonico, L. 1497/1939, ecc.), ha chiarito sotto l'aspetto ricognitivo/cartografico, oltre che normativo le trasformazioni ammissibili ed i limiti delle stesse nei territori sottoposti a tutela ed in particolare ha fissato limiti dimensionali ai possibili ampliamenti in aree tutelate.

Considerato che l'art.1 del regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009, riporta testualmente *"Fatte salve diverse indicazioni che dovessero vincolativamente essere rese dalla Regione Puglia nelle aree indicate al punto 9.a.b in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) cit. L.R. 14/2009"*.

Ritenuto che in ragione di quanto evidenziato, si rende necessaria una più dettagliata declinazione dell'ambito di applicazione della LR n.14/2009, ovvero di quanto già definito con la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009 avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 LR Puglia 30.06.2009, n.14", rispetto al sistema delle tutele ridefinite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art.6 "Limiti di applicazione" delle stessa legge;

Considerato che la Delibera di Consiglio Comunale, anche in virtù delle numerose proroghe all'applicazione della L.R. n. 104/2009, costituisce corretta applicazione della Legge regionale che attribuisce ai Comuni il potere di introdurre limitazioni agli interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica ed abitativa del patrimonio edilizio esistente, trattandosi di trovare, in sede di concreta applicazione della disciplina, un corretto punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte di tutela del paesaggio e di sfruttamento del territorio;

PROPONE

- Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di prendere atto delle integrazioni e specificazioni al regolamento, allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009 avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 LR Puglia 30.06.2009, n.14", rispetto al sistema delle tutele ridefinite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art.6 "Limiti di applicazione" delle stessa legge, così come di seguito specificate:

Art. 1

1. Fatte salve diverse indicazioni che dovessero vincolativamente essere rese dalla Regione Puglia nelle aree indicate al punto 9.a.b in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) cit. L.R. 14/2009, questi potranno eseguirsi anche in deroga alle altezze massime ed alle distanze minime da strade e fabbricati previste dal vigente strumento urbanistico, purchè:
 - la deroga alle altezze sia contenuta nel limite massimo di 3 ml, ovvero di 1 ml nel comparto di Bosco Pineto ed in tutte le aree sottoposte alla tutela di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR;
 - per la zona A.2.3 del Piano di Fabbricazione del centro abitato resta confermata l'altezza massima di m. 8,5;
 - la deroga alle distanze fra fabbricati e strade sia contenuta nei limiti previsti dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - la deroga alle distanze fra fabbricati sia contenuta nei limiti del D.M. 2.4.1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze fra fabbricati).

Art 2

1. Per il comparto Bosco Pineto rimane consentita l'altezza massima degli edifici di ml 8;
2. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 12 L.R. Puglia 10.06.2008 n. 14 restano esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 3 e 4 cit. L.R. 14/2009 tutti gli edifici, urbani e rurali, realizzati entro il 31.12.1945.
3. Sono esclusi gli immobili a rotazione d'uso, gli immobili ricompresi in strutture turistico ricettive esistenti e le costruzioni che abbiano già usufruito di deroghe allo strumento urbanistico.
4. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3 (comma 6 art.106 NTA PPTR).
5. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI (comma 7 art. 106 NTA PPTR).

6. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'alt. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono (comma 8 art.106 NTA PPTR).

Art. 3

1. Salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 L.R. 14/2009 e successive integrazioni e modificazioni, la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti agli artt. 3 e 4 della medesima Legge è subordinata alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. L'interessato, qualora sia impossibilitato a reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione potrà provvedere al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.

I criteri per la quantificazione di tali somme verranno resi pubblici dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita tabella entro i 15 giorni successivi all'adozione della presente Deliberazione.

Il costo delle aree verrà determinato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita determinazione prima del rilascio del Permesso di costruire e/o entro 30 giorni dall'efficacia della Denuncia inizio Attività.

Art.4

Indicatori di qualità e parametri insediativi

- 4.1. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.4 - "Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco".
- 4.2. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali non in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.6 ~ "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali".
- 4.3. In generale, per gli interventi consentiti su edifici rurali con copertura a volta e/o mista, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico e dei profili scarpati a corda molla dei prospetti, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta), devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze.

La scialbatura deve riprendere i colori naturali, rispettare i riquadri normali, oppure essere bianco-calce.

L'intervento edilizio deve prevedere anche il ripristino dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze (scarpa e apparecchiatura della "parete", dimensione degli "Scapoli" e della "coperta", ecc.), con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

L'intervento deve comunque ed obbligatoriamente prevedere:

4.3.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:

- geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
- prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
- assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;

4.3.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:

- murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati;
- nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato e le coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;

4.3.3. i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;

4.3.4. il non uso di marmi, di materiali ceramici e simili, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti che per rivestimenti verticali;

4.3.5. opere in ferro con geometrie tradizionali;

- 4.4. Per il contesto paesaggistico in cui è inserito l'immobile, i muretti di pietra a secco vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi, il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di "percorsi ecologici". Le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone quali lentisco, carrubo, corbezzolo, ginepro ecc. e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso (per quanto possibile) l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti, quali battuto o ghiaia.
- 4.5. Nel caso di interventi su edifici inseriti in contesti urbani e/o in contesti antropici di tipo turistico ricettivo, turistico residenziale e turistico balneare lungo la costa, gli interventi devono comunque e obbligatoriamente prevedere:
- 4.5.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:**
- geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
 - prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
 - minimizzazione di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;
 - posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura.
- 4.5.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:**
- murature rivestite esternamente con materiali tradizionali, quale ad esempio grassello di calce aerea e, comunque, materiali con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, traspiranti, idrorepellenti e con eminenti proprietà ecologiche;
 - coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;
- 4.5.3. l'uso di pitture ecologiche e naturali per le finiture verticali superficiali o per legno e ferro, con assenza di solventi tossici, ed impiego di solventi di derivazione animale e vegetale, completamente inodori;**
- 4.5.4. serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;**
- 4.5.5. il non uso di marmi, di materiali ceramici, asfaltici, cementizi e similari, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti che per rivestimenti verticali, e comunque di materiali non riconducibili alle tradizioni e tecniche costruttive locali;**
- 4.5.6. opere in legno o in ferro per cancelli, ringhiere, ecc. con ornati e disegni semplici;**
- 4.5.7. le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso (per quanto possibile) l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti.**

Art. 5

Analisi di impatto paesaggistico

- 5.1. Per gli interventi consentiti, fermo restando quanto disciplinato dal Capo V delle NTA del PPTR, il progetto deve obbligatoriamente essere corredato dall' "analisi di impatto paesaggistico".
- 5.2. La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione, finalizzata alla definizione di un dettagliato quadro conoscitivo dell'ambito territoriale oggetto di intervento ed in particolare:
- alla identificazione delle caratteristiche e della qualità paesaggistica del contesto che sarà oggetto d'intervento;
 - all'accertamento della presenza o meno, per le opere esistenti oggetto di intervento, degli elementi di contrasto con il contesto paesaggistico-ambientale di riferimento;
 - all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritte/grafiche/fotografiche, costituite da:
 - descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente -area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto -area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;

- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

5.3. I progetti e le annesse "analisi di impatto paesaggistico", prima dell'esame da parte degli ordini tecnici, vanno istruiti (per gli aspetti paesaggistici) da parte della "Commissione Locale per il Paesaggio" (formata ai sensi della Legge Regione Puglia n. 20/2009).

Detta relazione deve illustrare il progetto, allo scopo di consentire alla "Commissione Locale per il Paesaggio" di accertare: innanzitutto l'effettivo contrasto dell'immobile esistente oggetto d'intervento con i valori paesistico-ambientali del contesto di riferimento; nonché di valutare le opere in progetto al fine della formulazione di un consapevole parere "favorevole", oppure "favorevole con prescrizioni", oppure "sfavorevole", nel merito di:

- riconoscimento dell'immobile quale detrattore paesaggistico, in contrasto con le qualità paesistiche dei luoghi;
- conformità del progetto rispetto al tutela di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR;
- idoneità paesaggistica e culturale delle opere e delle sistemazioni del suolo;
- idoneità dell'intervento rispetto ai contenuti delle Linee Guida del PPTR;
- idoneità dell'intervento rispetto all'art. 4 del presente regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede dell'arch. Caforio Aldo, sulla quale è stato espresso il prescritto preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal medesimo responsabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e ritenuta di doverla fare propria, per tutti i motivi in essa contenuti.

UDITI la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri comunali succedutisi, giusto resoconto per stenotipia cui si rimanda *per relationem*

..... omissis

VISTA la Legge Regionale n. 56/80 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 20/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n.14/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. V16/2014;

VISTO l'articolo 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/00; .

Udito l'esito della votazione, resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI:	n.	10 cons.
ASSENTI:	n.	07 cons.
ASTENUTI:	n.	---
VOTANTI:	n.	10 cons. .
FAVOREVOLI:	n.	10 cons.
CONTRARI:	n.	----

DELIBERA

- di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto delle integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009 avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 LR Puglia 30.06.2009, n.14", rispetto al sistema delle tutele ridefinite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art.6 "Limiti di applicazione" delle stessa legge, così come di seguito specificate:

Art. 1

1. Fatte salve diverse indicazioni che dovessero vincolativamente essere rese dalla Regione Puglia nelle aree indicate al punto 9.a.b in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) cit. L.R. 14/2009, questi potranno eseguirsi anche in deroga alle altezze massime ed alle distanze minime da strade e fabbricati previste dal vigente strumento urbanistico, purchè:
 - la deroga alle altezze sia contenuta nel limite massimo di 3 ml, ovvero di 1 ml nel comparto di Bosco Pineto ed in tutte le aree sottoposte alla tutela di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR;
 - per la zona A.2.3 del Piano di Fabbricazione del centro abitato resta confermata l'altezza massima di m. 8,5;
 - la deroga alle distanze fra fabbricati e strade sia contenuta nei limiti previsti dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - la deroga alle distanze fra fabbricati sia contenuta nei limiti del D.M. 2.4.1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze fra fabbricati).

Art 2

1. Per il comparto Bosco Pineto rimane consentita l'altezza massima degli edifici di ml 8;
2. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 12 L.R. Puglia 10.06.2008 n. 14 restano esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 3 e 4 cit. L.R. 14/2009 tutti gli edifici, urbani e rurali, realizzati entro il 31.12.1945.
3. Sono esclusi gli immobili a rotazione d'uso, gli immobili ricompresi in strutture turistico ricettive esistenti e le costruzioni che abbiano già usufruito di deroghe allo strumento urbanistico.
4. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3 (comma 6 art.106 NTA PPTR).
5. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI (comma 7 art. 106 NTA PPTR).
6. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono (comma 8 art.106 NTA PPTR).

Art. 3

1. Salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 L.R. 14/2009 e successive integrazioni e modificazioni, la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti agli artt. 3 e 4 della medesima Legge è subordinata alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. L'interessato, qualora sia impossibilitato a reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione potrà provvedere al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.

I criteri per la quantificazione di tali somme verranno resi pubblici dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita tabella entro i 15 giorni successivi all'adozione della presente Deliberazione.

Il costo delle aree verrà determinato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita determinazione prima del rilascio del Permesso di costruire e/o entro 30 giorni dall'efficacia della Denuncia inizio Attività.

Art.4
Indicatori di qualità e parametri insediativi

- 4.1. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.4 - "Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco".
- 4.2. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali non in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.6 ~ "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali".
- 4.3. In generale, per gli interventi consentiti su edifici rurali con copertura a volta e/o mista, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico e dei profili scarpati a corda molla dei prospetti, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta), devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze.
- La scialbatura deve riprendere i colori naturali, rispettare i riquadri normali, oppure essere bianco-calce.
- L'intervento edilizio deve prevedere anche il ripristino dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze (scarpa e apparecchiatura della "parete", dimensione degli "Scapoli" e della "coperta", ecc.), con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.
- L'intervento deve comunque ed obbligatoriamente prevedere:
- 4.3.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:
- geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
 - prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
 - assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;
- 4.3.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:
- murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati;
 - nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato e le coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;
- 4.3.3. i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;
- 4.3.4. il non uso di marmi, di materiali ceramici e simili, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti che per rivestimenti verticali;
- 4.3.5. opere in ferro con geometrie tradizionali;
- 4.4. Per il contesto paesaggistico in cui è inserito l'immobile, i muretti di pietra a secco vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi, il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di "percorsi ecologici". Le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone quali lentisco, carrubo, corbezzolo, ginepro ecc. e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso (per quanto possibile) l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti, quali battuto o ghiaia.
- 4.5. Nel caso di interventi su edifici inseriti in contesti urbani e/o in contesti antropici di tipo turistico ricettivo, turistico residenziale e turistico balneare lungo la costa, gli interventi devono comunque e obbligatoriamente prevedere:
- 4.5.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:
- geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
 - prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
 - minimizzazione di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;
 - posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura.
- 4.5.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:
- murature rivestite esternamente con materiali tradizionali, quale ad esempio grassello di calce aerea e, comunque, materiali con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, traspiranti, idrorepellenti e con eminenti proprietà ecologiche;

- coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;

4.5.3. l'uso di pitture ecologiche e naturali per le finiture verticali superficiali o per legno e ferro, con assenza di solventi tossici, ed impiego di solventi di derivazione animale e vegetale, completamente inodori;

4.5.4. serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;

4.5.5. il non uso di marmi, di materiali ceramici, asfaltici, cementizi e similari, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti che per rivestimenti verticali, e comunque di materiali non riconducibili alle tradizioni e tecniche costruttive locali;

4.5.6. opere in legno o in ferro per cancelli, ringhiere, ecc. con ornati e disegni semplici;

4.5.7. le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso (per quanto possibile) l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti.

Art. 5

Analisi di impatto paesaggistico

5.1. Per gli interventi consentiti, fermo restando quanto disciplinato dal Capo V delle NTA del PPTR, il progetto deve obbligatoriamente essere corredato dall' "analisi di impatto paesaggistico".

5.2. La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione, finalizzata alla definizione di un dettagliato quadro conoscitivo dell'ambito territoriale oggetto di intervento ed in particolare:

- alla identificazione delle caratteristiche e della qualità paesaggistica del contesto che sarà oggetto d'intervento;
- all'accertamento della presenza o meno, per le opere esistenti oggetto di intervento, degli elementi di contrasto con il contesto paesaggistico-ambientale di riferimento;
- all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:

- descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente -area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto -area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

5.3. I progetti e le annesse "analisi di impatto paesaggistico", prima dell'esame da parte degli ordini tecnici, vanno istruiti (per gli aspetti paesaggistici) da parte della "Commissione Locale per il Paesaggio" (formata ai sensi della Legge Regione Puglia n. 20/2009).

Detta relazione deve illustrare il progetto, allo scopo di consentire alla "Commissione Locale per il Paesaggio" di accertare: innanzitutto l'effettivo contrasto dell'immobile esistente oggetto d'intervento con i valori paesistico-ambientali del contesto di riferimento; nonché di valutare le opere in progetto al fine della formulazione di un consapevole parere "favorevole", oppure "favorevole con prescrizioni", oppure "sfavorevole", nel merito di:

- riconoscimento dell'immobile quale detrattore paesaggistico, in contrasto con le qualità paesistiche dei luoghi;
- conformità del progetto rispetto al tutela di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR;
- idoneità paesaggistica e culturale delle opere e delle sistemazioni del suolo;
- idoneità dell'intervento rispetto ai contenuti delle Linee Guida del PPTR;
- idoneità dell'intervento rispetto all'art. 4 del presente regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con il seguente esito della votazione, resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente

PRESENTI:	n.	10 cons.
ASSENTI:	n.	07 cons.
ASTENUTI:	n.	---
VOTANTI:	n.	10 cons. .
FAVOREVOLI:	n.	10 cons.
CONTRARI:	n.	-----

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n.267/2000.



Punto nr 5 all'ordine del giorno:

Integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale nr 32 del 01.11.2009 avente per oggetto: "Misure adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. Puglia 30.06.2009, nr 14, rispetto al sistema delle tutele definite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art. 6: "limiti di applicazione" della stessa legge".

PRESIDENTE

Prego Sindaco di relazionare.

SINDACO

Grazie. Come è stato approfondito in più riunioni della Commissione Consiliare, in sostanza, con ormai la sostituzione dei vecchi PUTT con il nuovo PPTR, sono state apportate anche delle modifiche alla disciplina, alla gestione che regola la gestione del territorio e anche la vincolistica.

A questo riguardo, noi abbiamo optato con l'ufficio di piano, è stato anche esaminato con l'arch. Fuzio. L'arch. Caforio ha proposto al Consiglio, ha sottoposto all'attenzione della Commissione e successivamente del Consiglio, la possibilità di disciplinare meglio, dettagliare meglio l'impatto della nuova vincolistica, quindi del PPTR sul territorio di Castellana e soprattutto sul territorio della marina. Perché, quando noi approvammo il piano casa, parliamo del 2009 credo, con la legge regionale in esecuzione, la delibera di Consiglio Comunale nr 32/2009 in esecuzione della legge regionale 14/2009, il Consiglio Comunale, credo all'unanimità, votò questo atto, dando la possibilità di applicare il piano casa su tutto il territorio comunale, imponendo dei vincoli, dei limiti, che restano.

L'unica cosa, è cambiata la normativa regionale, quindi l'impostazione del 2009 era da applicare in relazione ai PUTT, oggi non abbiamo più i PUTT, c'è qualche tecnico, abbiamo il PPTR, quindi andiamo ad adeguare la disciplina del 2009 del Consiglio Comunale previsto nel 2009, l'andiamo ad applicare al PPTR. Né più né meno. Di questo si tratta.

Torno a ripetere, se vi leggete i verbali di Commissione, che credo siano qui allegati, lo stesso rappresentante dell'opposizione si proponeva di astenersi, votare a favore; comunque, si riservava di votare in Consiglio Comunale. Questo è.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego Consigliere Rochira.

Consigliere Walter ROCHIRA

Chiederei solo una cosa: cosa avrebbe comportato l'eventuale non adeguamento alla disciplina regionale?

PRESIDENTE

Prego Sindaco.



Arch. CAFORIO

Il non adeguamento della delibera 32 del regolamento vecchio avrebbe comportato più che altro dei problemi interpretativi agli uffici, in relazione alla vincolistica del PPTR.

Il PPTR, praticamente, che ha sostituito il PUTT, il nuovo piano di tutela del paesaggio regionale, ha fatto una ricognizione puntuale di tutta la vincolistica esistente sul territorio e quindi anche sul Comune di Castellana.

Naturalmente, è molto più precisa e puntuale rispetto al PUTT, non fosse altro per la cartografia di base che è stata utilizzata. Il vecchio PUTT usava un 25 mila degli anni '50, il PPTR invece va su ortofoto e cartografia recentissime, quindi molto precise. E poi, comunque, ha fatto proprio una ricognizione puntuale anche di una serie di vincoli che, per certi versi, erano quasi sconosciuti ai più, perché rimanevano negli archivi delle sovrintendenze eccetera.

Naturalmente, ha posto una serie di vincoli, una serie di passaggi e all'art. 106 dà anche delle deroghe, nel senso che, dice che, tutta la normativa del PPTR è applicabile al comma 6, non si applica in presenza di approvazione della perimetrazione del territorio costruito o in alcune altre zone.

In un'altra parte del piano introduce anche un'individuazione delle linee guida, cioè stabilisce delle linee guida su come vanno eseguiti gli interventi, sulla tutela e su materiali da utilizzare.

Con questa è la modifica che abbiamo apportato qui al regolamento, oltre a precisare meglio gli ambiti di applicazione, dove c'erano anche dei dubbi, abbiamo ripreso quello che riporta il PPTR, quindi la deroga alla vincolistica, però abbiamo comunque normato, fatto un passaggio in più, dicendo che comunque in tutte queste situazioni dove il PPTR ha previsto dei vincoli, che però sono esclusi perché c'è l'art. 106 che dà la deroga, è bene che il progetto passi in Commissione paesaggistica, la Commissione paesaggistica faccia le sue valutazioni e comunque verifiche che vengano introdotti nell'ambito progettuale tutte una serie di cautele e di uso di materiali attinenti alla tradizione e alla qualità paesaggistica del luogo.

Infatti, sono stati riportati una serie di cautele, proprio di individuazione di essenze di materiale, se ci sono dei muri a secco vanno ripristinati, dei pavimenti esterni come vanno trattati. Quindi, si cerca di dare un indirizzo, in modo che migliori la qualità dell'intervento.

Consigliere Walter ROCHIRA

Va bene. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie architetto. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

Vorrei fare alcune domande all'arch. Caforio. Iniziamo.

Le prescrizioni del redigendo PUG, che stiamo inserendo, come è scritto nella parte narrativa, sono in linea con il PPTR, immagino. Giusto? Viste le prescrizioni del redigendo PUG, le prescrizioni che io non conosco.



PRESIDENTE

Prego arch. Caforio.

Arch. CAFORIO

È stato riportato perché, siccome il regolamento è stato discusso in ufficio di piano, per cui è improprio, forse possiamo dire così, però è stato discusso dove nell'ufficio di piano c'è l'arch. Fuzio che sta redigendo il piano. Per cui, nella verifica del regolamento che si sta portando all'attenzione, si sono fatte una serie di verifiche con il PUG che è in itinere, tra l'altro. Perché, l'errore che non è stato approvato, ma di fatto in Comune abbiamo una copia del piano, anche perché è stato portato all'ADB. Quindi, non potevamo disattendere quello che stava riportato là.

Consigliere Vito PERRONE

Assolutamente. Volevo capire, sono, praticamente, prescrizioni che vanno in linea, immagino, con l'art. 6, che parla di limiti di applicazione. I limiti di applicazione...

Arch. CAFORIO

No. I limiti di applicazione li fissa la legge regionale e poi...

SINDACO

Posso dire una cosa? Togliamolo. Perché le prescrizioni del PUG sono esclusivamente quelle previste dalla legge e sono ad esempio... Sono stato due giorni fa all'ADB, visto che ci stanno dando il parere finalmente, e hanno preteso, torno a ripetere, c'è qualche tecnico, di ripresentare tutta la cartografia nuova aggiornata, con il PPTR. Allora, le prescrizioni sono quelle legate alla vincolistica. Però, togliamocelo. Non incide minimamente questa cosa.

Consigliere Vito PERRONE

No, fanno riferimento le prescrizioni a questo provvedimento che andiamo ad approvare e quindi è un tutt'uno. Va bene.

In ordine, architetto lei fa parte dell'ufficio del piano, nel verbale l'8 giugno 2015 avete espresso parere favorevole. C'era un ambito di discrezionalità anche? Parere favorevole, poteva esprimere un parere differente.

È un'analisi. L'analisi dell'ufficio del piano rispetto al territorio, rispetto alla zona marina, rispetto a Castellana Grotte, in sostanza qual è? Quella di tutela ambientale, abbiamo capito di salvaguardare gli aspetti urbanistici, quando uno fa un fabbricato lo deve adeguare a determinate norme, usare pitture ecocompatibili. Un'analisi di questo genere voglio sentire, quali sono gli aspetti sostanziali di questo documento di oggi?

Arch. CAFORIO

Sono elencate. Le posso leggere, non è che posso ricordarle a memoria. Ma ho fatto prima una descrizione sommaria, è una selezione dei materiali da utilizzare...



Consigliere Vito PERRONE

Siccome la materia ambientale oggi è di attualità e ritengo che su Castellana Marina abbiamo fatto un buon lavoro ottenendo la bandiera blu e sono elementi che potrebbero anche sfruttare su un aspetto di valenza ambientale, che domani potremmo spendere in più ambiti, sarebbe bello ascoltare, e utile soprattutto, gli altri elementi caratterizzanti che l'ufficio di piano ha dato. Tutto qua.

Arch. CAFORIO

Chiedo scusa. L'art. 4 dà una descrizione. Posso leggerlo, non è che posso ricordare a memoria. Avevo già sintetizzato, ritenevo di aver sintetizzato quello che è riportato sull'art. 4, dove fa un'indicazione puntuale di tutti i materiali, gli accorgimenti, le piantumazioni da utilizzare, che si consigliano.

Ma, l'elemento secondo me importante, è quello che anche dove, per certi versi, cioè, se c'è la deroga a non a passare in Commissione paesaggistica, noi stiamo dicendo che tutti gli interventi, specialmente nella marina, specialmente in aree sensibili, li facciamo passare in Commissione paesaggistica in modo che ci sia un consenso non l'ufficio urbanistica che guarda agli aspetti strettamente numerici, per vedere volumetria se è rispettato il 20% e tutte quelle cose, ma passa in Commissione paesaggistica dove c'è un gruppo di persone che valuterà il progetto anche rispetto agli aspetti della qualità del progetto e del corretto inserimento nell'ambiente in cui è collocato l'immobile da realizzare.

Questo era lo spirito riportato, quando fa obbligo di passaggio in Commissione paesaggistica.

PRESIDENTE

Grazie architetto. Consigliere Perrone, ci sono altre domande?

Consigliere Vito PERRONE

Siccome è materia tecnica, ho bisogno. Non la conosco la materia tecnica, ho la necessità di approfondirla soprattutto in queste sedute, perché poi non c'è tanto tempo.

Ma questa è anche l'occasione dove il pubblico, chi c'ascolta che non ha la possibilità di conoscere certi provvedimenti, di farsi quantomeno un'idea.

Lei mi parla di metri 8 in località Bosco Pineto, nell'art. 2, sarà consentita l'altezza massima di metri otto.

Arch. CAFORIO

Ma è riportato nel vecchio regolamento. Nella vecchia delibera...

Consigliere Vito PERRONE

Abbiamo riportato lo stesso. Non abbiamo modificato nulla.

Arch. CAFORIO

Sì.



Consigliere Vito PERRONE

Perfetto.

SINDACO

Non potevamo, neanche.

Arch. CAFORIO

Non potevamo modificare. Se posso interrompere un attimo.

Consigliere Vito PERRONE

Sarà consentita. Rimane.

Arch. CAFORIO

Rimane, perché è stato ripreso il vecchio regolamento.

Consigliere Vito PERRONE

Ti chiedo: oggi quant'è? Quindi, mi rimane un dubbio.

Art. 2, per il comparto bosco pineta sarà consentita l'altezza massima di metri otto.

SINDACO fuori microfono

Consigliere Vito PERRONE

Rimane l'altezza.

Arch. CAFORIO

Consentita l'altezza massima. Perché gli otto metri era una deroga che dava già il vecchio regolamento, per cui, rimane consentito. Cioè, la si consente, conservando.

Consigliere Vito PERRONE

Il comma 3 dell'art. 2 dice: "sono esclusi gli immobili a rotazione d'uso: i villaggi turistici, le costruzioni che abbiano già usufruito di deroga allo strumento urbanistico". Va bene, è giusto.

Poi, all'art. 3, subito dopo, è un errore materiale, manca l'accento "la legge è subordinata alla cessione delle aree", è una fesseria. Però, se l'aggiungiamo, non guasta.

SINDACO

L'arch. Caforio, scusami se mi permetto, non è molto eloquente. Io avevo chiesto di variarle tutte le cose. Mi è stato detto dall'arch. Fuzio che non era possibile.

Quindi, se anche noi oggi decidessimo di mettere 10 m, 15 metri, 100 metri, non si poteva fare. Questo è servito...

Consigliere Vito PERRONE

Il Sindaco ha inteso quella che in parte era la mia domanda.



SINDACO

Lo dico, non è un fatto di strategia politica. Il fatto che hai detto, così almeno qualche cittadino che se lo va a vedere pure sul sito, visto che quando ci siamo insediati non c'era neanche il sito e sicuramente non c'era la trasmissione dei Consigli in diretta, chi ci ascolta, chi ci vede deve capire una cosa: che il regolamento è quello che c'era, non è stata cambiata una virgola.

Noi abbiamo dettagliato meglio, soprattutto i capigruppo incominciando da Walter mi devono ascoltare un attimo.

Abbiamo dettagliato meglio quello che poi l'ufficio urbanistica deve fare, perché è opportuno, oggi c'è l'arch. Caforio, domani ci sarà di nuovo Dalò, poi con un altro Sindaco ci sarà Venneri, potrà stare chi vuole, il punto qual è? L'architetto poteva, sua sponte, dire: mi piace quel materiale piuttosto che quell'altro.

Noi, quando, invece, all'art. 4, l'indicatore di qualità e parametri insediativi, abbiamo dettagliato quello che lui può o non può fare, abbiamo anche limitato non l'ambito d'azione dell'ufficio, perché siamo il Consiglio in contrasto con l'ufficio, ma perché deve applicare le linee politiche. O sto sbagliando?

Il fatto del paesaggio, io ero contrario all'art. 5, perché in alcune situazioni non era neanche assolutamente indispensabile andare in Commissione paesaggistica.

Mi è stato detto in ufficio di piano, soprattutto da Fuzio, ma anche da Caforio: è opportuno, trattandosi di Castellana Marina, trattandosi di una località molto attenzionata da un lato, ma molto delicata dall'altro lato, sotto il punto di vista del paesaggio, la vincolistica e altro, è opportuno comunque prevedere il passaggio in Commissione paesaggio, per una migliore valutazione della pratica.

Quindi, Caforio, che prima avrebbe potuto autorizzare come uffici urbanistica, oggi è vincolato, perché deve prima passare dalla Commissione paesaggistica. O sto sbagliando?

Quindi, rispetto a questo veramente, per dire un Consigliere di opposizione forse voto a favore, o comunque mi riservo di votare, neanche quello ha sollevato problemi, non credo che su questo si possa avere...

Arch. CAFORIO

Mi permettevo di aggiungere che, all'art. 5, al primo comma, chiediamo anche che il progettista, che non è previsto dalla norma. Cioè, normalmente, le relazioni paesaggistiche a volte mancano di alcuni elementi, dipende dal tecnico, da come la concepisce. E noi pretendiamo che per questi progetti ci sia l'analisi di impatto paesaggistico dell'intervento, che è un elemento proprio di precisazione per dire che, tutte le relazioni devono avere oltre a tutto quello che è previsto dalla norma, chiediamo che venga fatta proprio un'analisi e non una semplice descrizione, come succede nelle relazioni paesaggistiche.

Per cui, si ritiene che l'intervento è compatibile con il paesaggio e con l'ambiente. Invece, chiediamo che venga introdotto, riportato all'art. 5, l'analisi dell'impatto che ha l'intervento. Sono delle piccole precisazioni...

Voci in aula



Consigliere Vito PERRONE

È un elemento sicuramente positivo per il territorio. Un po' rognoso per i tecnici, però è una tutela, comunque. Va bene.

Un documento importante, dove sarebbe stato sicuramente utile il contributo, se ci fosse stato, dell'opposizione, ma che sicuramente andava fatto. Non fare provvedimenti o non adeguarsi alle indicazioni, alle leggi regionali, non è una bella cosa.

Soprattutto un Comune come il nostro, che si sta attivando sul fronte urbanistico in maniera decisa e le norme cambiano da un momento all'altro, se si perde un treno, si rischia di avere problemi.

E poi si sta nel limbo come diceva l'architetto Caforio, già l'ufficio è un po' lento da quello che mi risulta, poi se si sta nel limbo, le risposte non arrivano mai.

Quindi, sono favorevole a questo provvedimento e mi auguro che aiuti a velocizzare le risposte. Grazie. Mi riservo di esprimere il parere favorevole.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Rochira.

Consigliere Walter ROCHIRA

Trattasi di un adeguamento alla legge regionale e credo che ci sia la possibilità da parte dei tecnici di avere un'interpretazione anche più puntuale della normativa. Quindi, un adeguamento da parte della normativa, quindi una maggior chiarezza per i tecnici e per i cittadini che dovranno, potranno usufruire di eventuali vantaggi.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Sindaco.

SINDACO

Credo, che vada sottolineato ulteriormente, non perché voglio sottrarre tempo ai Consiglieri, ma vada sottolineato ulteriormente quest'ultimo aspetto.

Prima i tecnici brancolavano nel buio, perché non sapevano neanche, o sto sbagliando? C'erano delle incertezze.

Ora, il Consiglio Comunale si è espresso, quindi noi abbiamo, dal punto di vista politico, mettiamola così, magari ci siamo soffermati o abbiamo concentrato la nostra attenzione nel rapporto organo politico massimo, quindi assise consiliare, ufficio urbanistica. Che credo abbia fatto una cosa buona il Consiglio nello stabilire delle linee quanto più ferme possibile, perché possa anche rendere più certo il lavoro dell'ufficio urbanistica e questo stesso metro noi lo applicheremo anche ai prossimi regolamenti che andremo ad approvare, dove dobbiamo dettagliare meglio l'ambito di operatività che viene delegato all'ufficio.

Quindi, quello che abbiamo fatto oggi e lo faremo per tutti gli altri regolamenti anche in futuro.

L'aspetto positivo che volevo sottolineare, togliendo il Consiglio, togliendo l'ufficio urbanistica, sono i tecnici dei privati che oggi hanno un documento che li guida nella redazione della pratica.



Quindi, al di là del fatto che il Consiglio è giusto che imponga delle linee all'ufficio e lo facciamo oggi e lo faremo domani, ma è anche opportuno che un tecnico privato sappia che per applicare il piano casa deve studiarsi questa delibera e deve applicarla semplicemente.

Credo che abbiamo fatto un qualcosa di utile anche e soprattutto per la cittadinanza, per i privati che fanno richiesta e per i loro tecnici. Questo è importante.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Prego Consigliere Cassano.

Consigliere Annibale CASSANO

Una considerazione finale. Noto, e questo bisogna farlo capire sempre alla televisione, colgo il passaggio che ha fatto il Sindaco, sui media, sui mezzi di comunicazione che noi abbiamo in questo paese. Io mi sono sempre posto il quesito, se noi riusciamo veramente ad avere almeno una riconoscenza da parte dei cittadini su quello che si sta facendo e su quello che si fa. E rimango sempre allibito nel momento in cui la stampa non è presente.

Oggi, poi, ho notato una cosa, a pensar male si fa male probabilmente, però è andata via l'opposizione ed è andata via la stampa.

Allora, vogliamo magari, ho visto che già è partito quel giornalino, io vorrei che i castellanetani fossero a conoscenza di quello che questa Amministrazione sta facendo.

Lei sta parlando del PUG, io so benissimo che il PUG in questa legislazione sarà attuato, andrà in porto e queste cose cominciamo a dirle ai castellanetani, ma non con l'enfasi delle altre volte, questa volta con carte alla mano, perché stiamo lavorando.

Adesso abbiamo fatto 400 strade rurali e i castellanetani non lo sanno perché non si vedono, dico io. E ci sono tante altre novità che non stiamo qua a dire, perché sembriamo veramente di fare enfasi.

Però, veramente denuncio la mancanza della cosa fondamentale, cioè della stampa, una stampa seria, mi rendo conto di quello che sto dicendo, una stampa seria, che a Castellana non esiste. Va via l'opposizione e sparisce tutto.

Oggi abbiamo dimostrato alla cittadinanza, che anche se non c'è l'opposizione, c'è dibattito, sempre per rispondere a qualcuno che sempre su Facebook dice: "parlo io e forse parla il Sindaco".

Allora, abbiamo dimostrato che, almeno in questi confronti, la maggioranza c'è. Signor Sindaco, io aspetto una sua risposta.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

Colgo l'occasione per dire ad Annibale, e condivido il passaggio di Annibale, che è dalla critica, che nasce qualcosa di positivo.

Quindi, anche quando l'opposizione suggerisce qualcosa, come ha fatto il Sindaco più volte, ha accolto, ha preso in carico le segnalazioni.

SINDACO



Dobbiamo rinviare i punti perché sono stati discussi in Commissione, poi un punto non è stato discusso in Commissione, su quello almeno rimani. O sto sbagliando?

Consigliere Vito PERRONE

Assolutamente.

Voci in aula

SINDACO

Io parlavo dell'opposizione. L'opposizione...

Consigliere Annibale CASSANO fuori microfono

Vorrei sapere il suo pensiero su questa stampa, che scrive, ma non è mai presente.

Consigliere Vito PERRONE

Io dico, quello che ha detto Annibale, quello che ha detto il Sindaco sono davvero parole molto importanti. Quindi, invito il Presidente, per avere più impulso, perché vuole dare il proprio contributo all'opposizione, di avvisarli per tempo, affinché possano dare quel contributo che sicuramente può essere utile, ma sicuramente a volte, come oggi, hanno dimostrato che in parte era pretestuoso, fatta eccezione per l'ultimo punto, che avevamo già, in maniera consapevole e coscienziosa, detto di spostare, perché effettivamente andava rivisto e andava ampliata la discussione.

Quindi, ritengo che da parte di tutti c'è la disponibilità a partecipare, a far partecipare l'opposizione. E come hai sempre fatto, che io so, hai chiamato il Senatore Loreto dicendo: "ho convocato il Consiglio", magari la prossima volta dici agli amici dell'opposizione, perché era assente anche Rubino, caro Consigliere, faremo il Consiglio il giorno 29 e il giorno 5, questi sono i punti, se vuoi dare un contributo, noi siamo ben lieti di riceverlo. Tutto qua. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi, né dichiarazioni di voto, possiamo passare alla votazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 5 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Il punto nr 5 all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità.

Votiamo per l'immediata eseguibilità del punto nr 5 all'ordine del giorno.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità al punto nr 5 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

L'immediata eseguibilità al punto nr 5 all'ordine del giorno viene approvata all'unanimità.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

17205

Al Sig. Sindaco
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Presidente del Consiglio
Geom. Carlo NARDULLI

Ai Capigruppo Consiliari

Dott. Walter ROCHIRA
Dott. Giuseppe ROCHIRA
Sen prof. Rocco LORETO
Sig. Michele D'AMBROSIO
Avv. Vito PERRONE
Dott. Leonardo RUBINO
Sig. Cosimo SCARATI
Sig.ra Carmela TROVISI
Dott.ssa Simonetta TUCCI
Prof. Agostino DE BELLIS

Al Segretario Generale

Dott. Luigi Cavalieri

All'Ufficio Segreteria

Ai sensi dell'art. 17 punto 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, si trasmettono in allegato alla presente copia dei verbali relativi alle riunioni della 5^a Commissione Consiliare Permanente "Assetto ed Organizzazione del Territorio".

Castellaneta 22 luglio 2015.



Il Segretario della 5^a Commissione
Consiliare Permanente pro-tempore
Sig. Michele GIRARDI



COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

L'anno 2015 il giorno 23 aprile nella sala Giunta del Comune di Castellana si è riunita la V^a Commissione Consiliare alla presenza dei Consiglieri:

Dott. Annibale CASSANO presente
Dott.ssa Simonetta TUCCI presente
Sen. Rocco Vito LORETO presente
Sig. Tommaso TRIA presente
Sig. Lospinuso Carmelo presente

Le funzioni di Segretario della Commissione il dipendente Michele Girardi, alle ore 10.30, constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. Viene consegnata ad ognuno dei consiglieri, copia della proposta avente ad oggetto: Adozione PUE Rigenerazione urbana ex tratto ferroviario.

Si dà atto della presenza del Sindaco avv. Gugliotti.

Il Presidente dà inizio alla riunione attraverso la lettura della proposta di cui all'oggetto.

Il sen. Loreto sostiene che questa riunione non possa procedere in quanto, l'immobile in questione è sostanzialmente e potenzialmente già di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Castellana, in quanto ciò è previsto sia dal contratto di cessione stipulato oltre 55 anni fa, che prevedeva, in caso di cessazione delle attività di formazione professionale, la retrocessione al Comune e sia nel visto di legittimità, apposto dall'organo di controllo sulla delibera di cessione del suolo Enaip.

Prende la parola il Sindaco, il quale si sofferma sulla validità della proposta formulata dall'Eacli, dichiarando che non può prescindere dal considerare che quando anche fondata la tesi del sen. Loreto, la retrocessione del terreno in favore del Comune potrebbe aver luogo soltanto a seguito di un contenzioso. Contenzioso che è lecito prevedere durerebbe nel tempo, impedendo di fatto di utilizzare l'area inserendola in qualsiasi programma di riqualificazione urbanistica.

Va tenuto conto inoltre che l'interruzione dell'attività relativa alla formazione professionale non è stato il risultato di una libera scelta ma è dipesa dal fatto che la struttura non disponeva dei requisiti di idoneità previsti dalla legislazione sopravvenuta.

A fronte di tale situazione vi è la considerazione dei vantaggi che deriverebbero al comune dall'attuazione dell'iniziativa, vantaggi rappresentati dal fatto di poter procedere in concreto e con immediatezza alla rigenerazione urbanistica di una zona centrale del paese attualmente abbandonata. E, soprattutto di farlo nei modi prescritti dalla Regione che da tempo sottolinea la necessità di avvalersi di forme di partenariato pubblico privato per la gestione e la riqualificazione del territorio.

A questo punto, si aggiungono i vantaggi valutabili in termini economici. Quelli, cioè, collegati al pagamento degli oneri di urbanizzazione e all'acquisizione al patrimonio comunale di un locale di circa 200 mq da destinare ad asili nido. Il Sen Loreto non condivide quanto illustrato dal Sindaco Gugliotti per i motivi in precedenza dichiarati.

Dopo ampia discussione è emersa la necessità di richiedere un parere legale circa, la compatibilità e legittimità della proposta all'attenzione della commissione.

Il Presidente domanda, al Sindaco, quanto è emerso dalla Commissione.

Il sen. Loreto dichiara, che sarebbe auspicabile avere un parere, sia di campo civile, che di campo amministrativo e di nominarlo uno da parte della opposizione ed una da parte della maggioranza.

Il Sindaco, si riserva di parlare con il dott. Sicuro, circa la percorribilità della proposta ..

La Commissione alla unanimità dei presenti si aggiorna a data da destinarsi.

L.c.s.





COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

L'anno 2015 il giorno 03 luglio nella sala Giunta del Comune di Castellana si è riunita la V^a Commissione Consiliare alla presenza dei Consiglieri:

Dott. Annibale CASSANO presente
Dott.ssa Simonetta TUCCI assente
Sen. Rocco Vito LORETO presente
Sig. Tommaso TRIA presente
Sig. Lospinuso Carmelo

Le funzioni di Segretario della Commissione il dipendente Michele Girardi, alle ore 17.30, constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene consegnata ad ognuno dei consiglieri, copia della proposta avente ad oggetto:

Si dà atto della presenza del Sindaco avv. Gugliotti.

Si passa alla discussione dei punti all'od.g.:

- Piano Urbanistico Esecutivo- Rigenerazione urbana macro ambito ARU. 1- Ambito di rigenerazione urbana " ex tracciato ferroviario".
- Disposizioni in materia di mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 16 del 07/04/2014 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/11/2007 n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, i locali seminterrati e interventi e di aree pubbliche non autorizzate).
- Integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/11/2009 avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art. 6 comma 2 L.R. Puglia 30/06/2009 n. 14 , rispetto al sistema delle tutele ridefinite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art. 6 "Limiti di applicazione" della stessa legge.

Si prende atto e consegnata copia della nota, fatta pervenire dal Dott. Sicuro, con allegato il parere dell'avv. Pancallo, quale componente dell'Ufficio di piano di questo Ente.

Prende la parola il sen. Loreto, chiedendo una moratoria del punto, per consentire di poter presentare pareri diversi che al momento sono solo verbali.

Il Sindaco dichiara, che comunque è stato acquisito il parere legale che è meritevole di accoglimento anche perché ribadisce e conferma tutto quanto dichiarato nella precedente seduta del 23/04/2015.

Dopo di che il Presidente, pone in votazione il punto, acquisendo n. 04 voti favorevoli dei consiglieri Cassano, Tria, Tucci e Lospinuso mentre il sen. Loreto esprime parere contrario.

Si passa al II° punto all'o.d.g.;

Il presidente dà lettura della proposta in esame, dopo ampia discussione, la Commissione ritiene di aggiornarsi al 07/07/2015 alle ore 17.00 per gli approfondimenti dei punti due e tre.

Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione.

L.c.s.



COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

L'anno 2015 il giorno 07 luglio nella sala Giunta del Comune di Castellaneta si è riunita la V^o Commissione Consiliare alla presenza dei Consiglieri:

Dott. Annibale CASSANO presente
Dott.ssa Simonetta TUCCI assente
Sen. Rocco Vito LORETO presente
Sig. Tommaso TRIA presente
Sig. Lospinuso Carmelo

Le funzioni di Segretario della Commissione il dipendente Michele Girardi, alle ore 17.10, constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta in continuazione della precedente seduta del 03/07/2015. Si dà atto della presenza del Sindaco avv. Gugliotti e dell'arch. Caforio

Vengono poste delle domande all'arch. Caforio circa la distinzione delle zone A/3 A/4, B/2 e B/3 così come definito dal PDF vigente.

Dopo di che la Commissione prende dell'esposizione dell'argomento da parte dell'arch. Caforio ed esprime il parere favorevole sul punto da parte dei Consiglieri Cassano, Lospinuso e Tria, mentre il Consigliere Loreto esprime parere contrario.

Dopo di che si passa al terzo punto all'o.d.g., il quale relazione sempre l'arch. Caforio.

Il sen Loreto chiede, nello specifico all'arch. Caforio, quali sono i tipi di intervento

Dopo di che la Commissione esprime il parere favorevole al punti dai Consiglieri Cassano, Tria e Lospinuso, mentre il sen Loreto si riserva di esprimere il suo voto in Consiglio Comunale.

Dopo di che non essendoci altro da discutere il presidente scioglie la seduta.

L.c.s.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to NARDULLI Carlo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to SICURO dott. Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune .



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art . 124 c. 1 L. 18/8/01 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 06/10/2015 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 21/10/2015.

(Prot. n. ____ del __/__/201__).

IL MESSO COM.LE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to SICURO dr. Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☒ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni

1

- ☐ - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SICURO dr. Giovanni